

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 52 C.2 CPA
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO
SEDE ROMA – SEZIONE V DEL 23.02.2024 N. 785/2024 R. PROVV. CAUT.
RESA NEL GIUDIZIO N. 1429/2024 R.G. RIC.**

*Atto di integrazione del contraddittorio in esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio
– sede Roma, Sezione V n. 785 del 23.2.2024 resa nell'ambito del giudizio n.
1429/2024 R.G..*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio – sede Roma, Sezione V n. 785 del 23.2.2024, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21.12.2022 *di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, finanziato dall'Unione europea*, nella qualità di controinteressati.

-
- **Autorità giudiziaria adita:** T.A.R. Lazio – sede Roma, Sez. V
 - **Estremi del ricorso:** R.G. n. 1429/2024
 - **Ricorrente:** Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l. - (P.I.: 03116070644) con sede in Bagnoli Irpino piazza L. Di Capua n. 35
 - **Resistenti:** Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (C.F.: 05678721001) con sede in Roma via Calabria 46
 - **Controinteressati:** tutti i soggetti inclusi nella graduatoria approvata con Decreto

direttoriale del 21.12.2022 prot. n. 0656013 di cui si riporta l'**indicazione nominativa**.

Elenco

- 1 SLA0000002 SEDAMYL S.P.A.
- 2 SLA0000008 CONSORZIO MELINDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
- 3 SLA0000010 VARVAGLIONE VIGNE & VINI
- 4 SLA0000014 LOMAGRI S.R.L.
- 5 SLA0000019 CONSERVE ITALIA
- 6 SLA0000021 ANGELUCCI TRASPORTI
- 7 SLA0000037 AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA
- 8 SLA0000040 OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA
- 9 SLA0000055 PLANET FARMS ITALIA SOCIETA AGRICOLA S.R.L.
- 10 SLA0000056 L'ORTO DI JACK SRL
- 11 SLA0000081 SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESI OLII E VINI
- 12 SLA0000089 SOCIETÀ AGRICOLA IDROPONICA S.R.L
- 13 SLA0000109 OLEARIA CLEMENTE SRL
- 14 SLA0000112 ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE S.C.A.P.A.
- 15 SLA0000118 ORGANIZZAZIONE REGIONALE TRASFORMATORI ORTICOLI VERDE S.C.A.P.A.
- 16 SLA0000007 DE LUCA - S.R.L.
- 17 SLA0000015 SILOS DI FOGGIA S.R.L.
- 18 SLA0000018 GIAS – GRUPPO INDUSTRIALE ALIMENTARI SURGELATI
- 19 SLA0000028 BAGNOLI ORIGINAL ORGANICA MOZZARELLA S.R.L.
- 20 SLA0000039 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL
- 21 SLA0000047 BORGOGNONI CARLA
- 22 SLA0000057 COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SOCIETÀ AGRICOLA
- 23 SLA0000060 FURLOTTI E C. SRL A SOCIO UNICO
- 24 SLA0000062 SALERNO PESCA
- 25 SLA0000064 EUROBEVANDE SRL
- 26 SLA0000066 CAMPANIO AGRICOLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- 27 SLA0000069 LACALAMITA ROSA
- 28 SLA0000078 ITTELLA ITALY
- 29 SLA0000080 CEREALFER S.R.L.
- 30 SLA0000088 ADRIATICA S.P.A.
- 31 SLA0000104 MOLINO ROCCASALVA
- 32 SLA0000110 F.LLI BOIN SOCIETA' AGRICOLA DI BOIN LARA & C. S.A.S.
- 33 SLA0000111 CONSORZI AGRARI D'ITALIA (C.A.I.)
- 34 SLA0000120 CO.MA. SERVICE DI MARRA CONCETTA
- 35 SLA0000130 CAMPANIO AGRICOLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- 36 SLA0000049 BARILLA G. E R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI
- 37 SLA0000043 COPPOLA S.P.A.
- 38 SLA0000046 TRANS ISOLE
- 39 SLA0000006 PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE SRL
- 40 SLA0000022 A.I.A. – AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.
- 41 SLA0000025 A.I.A. – AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.
- 42 SLA0000034 SOCIETA' AGRICOLA FERRARO S.R.L.
- 43 SLA0000051 AGRITURISMI BADIULA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
- 44 SLA0000061 PROPOSTA VINI SRL
- 45 SLA0000086 MONGE & C. - S.P.A.
- 46 SLA0000106 LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO S.A.C.
- 47 SLA0000107 MARTINROSSI SPA
- 48 SLA0000116 BISCOZZI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
- 49 SLA0000084 CARNJ SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
- 50 SLA0000024 RUMMO S.P.A.
- 51 SLA0000122 AZIENDA VINICOLA TALAMONTI SRL
- 52 SLA0000016 TENUTE GRASSENIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

53 SLA0000093 A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A.
54 SLA0000115 B.&G. DI PALO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE S.R.L.
55 SLA0000004 STERILTOM S.R.L.
56 SLA0000011 SALUMIFICIO SAN MICHELE - S.P.A.
57 SLA0000017 ALL FOOD
58 SLA0000026 PARMA IS SRL
59 SLA0000027 IDEALFOODS S.P.A.
60 SLA0000035 MURANO S.P.A.
61 SLA0000036 SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI S.P.A.
62 SLA0000041 COOPERATIVA FRUTTICOLTORI KURMARK- UNIFRUT SOCIETÀ
AGRICOLA
63 SLA0000045 GENNARO AURICCHIO SPA
64 SLA0000050 PEVIANI
65 SLA0000052 MISITANO & STRACUZZI
66 SLA0000068 AZ. AGR. LEMBO GIUSEPPE
67 SLA0000085 LOCALGREEN SOCIETÀ AGRICOLA
68 SLA0000087 UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL
69 SLA0000090 LA FONTE S.R.L.
70 SLA0000091 BORGO DE' MEDICI S.R.L.
71 SLA0000095 COSTA PASQUALE
72 SLA0000117 SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETA'
SEMPLICE
73 SLA0000127 DI MARCO CORRADO S.R.L.
74 SLA0000105 ALMEDA
75 SLA0000082 REHOMARE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
76 SLA0000101 AUTOTRAPORTI I PARENTI SRL
77 SLA0000001 MOLINO MERANO SRL
78 SLA0000020 ASSOPAF AGRINDUSTRIA ALIMENTARE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
79 SLA0000048 OLITALIA S.R.L.
80 SLA0000058 ORTO DI SICILIA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
81 SLA0000070 CASAR S.R.L.
82 SLA0000072 GREEN ITALY SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
83 SLA0000092 AZIENDA AGRICOLA NICOLINI MARCO
84 SLA0000099 AGRI VIESTI SRL
85 SLA0000123 S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI - S.P.A.
86 SLA0000030 NINO CASTIGLIONE S.R.L.
87 SLA0000012 COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA - SOCIETA' AGRICOLA
88 SLA0000059 ENEL LOGISTICS
89 SLA0000128 GARGANO PESCA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A.R.L. SOCIETA'
BENEFIT
90 SLA0000065 CAFFE BORBONE
91 SLA0000073 DAMA SRL
92 SLA0000100 COMUNIAN VINI SRL
93 SLA0000102 D&D ITALIA S.P.A
94 SLA0000079 MILLE1 DI NAIKE BERTOLA
95 SLA0000083 CE.DI. SIGMA CAMPANIA SPA
96 SLA0000038 LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A.
97 SLA0000067 FAMINO SRL
98 SLA0000076 BIO ORGANICA ITALIA SRL
99 SLA0000098 TAMPIERI
100 SLA0000005 SOLIS SPA
101 SLA0000023 GRANAROLO SPA
102 SLA0000029 SILVIO CARTA SRL
103 SLA0000032 GAIA FLORUM SPA
104 SLA0000113 CONSORZIO ACQUACOLTURA SICILIA
105 SLA0000044 LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
106 SLA0000013 AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
107 SLA0000033 LA TIRRENICA S.R.L.
108 SLA0000053 FORTUNATO VITO
109 SLA0000054 BIO ORTO SOC. COOP. AGR.
110 SLA0000125 F.LLI PETRUCCI SRL

111 SLA0000074 MOLINI E PASTIFICI 1875 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
112 SLA0000119 LA RISAIA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA CONSORTUILE DI FRANCESCO NATTA
113 SLA0000094 MAIORA S.R.L.
114 SLA0000003 INDAL SRL
115 SLA0000009 ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI UNIONE PASTORI SOC COOP AGR
116 SLA0000063 MINERVA AGRICOLA ALIMENTARE S.R.L.
117 SLA0000071 PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
118 SLA0000075 DI CIERO SRL
119 SLA0000077 ACETIFICIO ANDREA MILANO S.R.L.
120 SLA0000097 SOCIETA' LAVORAZIONE CEREALI DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
121 SLA0000108 FLLI IBBA SRL
122 SLA0000114 LIKE ITALY S.R.L.
123 SLA0000126 DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A.
124 SLA0000129 LADISA S.R.L.

- **Estremi dei provvedimenti impugnati:** - **Provvedimento** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di comunicazione e determinazione dell'esito negativo delle verifiche svolte e del diniego all'accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l." (SLA0000028) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Avviso del 21 settembre 2022, comunicato in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 6 dicembre 2023 prot. MASAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0673121 del 06/12/2023; - **Nota Invitalia** prot. interno MASAF n. 0601330 del 30/10/2023 con cui l'Agenzia ha trasmesso al Ministero, ai sensi dell'art. 9 c. 2 dell'Avviso 21.9.2022, la Relazione Istruttoria relativa all'istanza n. SLA0000028 presentata dalla società Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l.; - **Comunicazione di Invitalia**, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, di motivi ostativi allegata a messaggio pec del 14 settembre 2023 prot. n. 0261023 del 14/09/2023; - **ogni altro atto** prodromico e presupposto, connesso o consequenziale, conosciuto e non.
- **Sunto del Ricorso**
Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2024 al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (C.F.:97099470581), in persona del Ministro rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale

dello Stato in Roma alla via Portoghesi, 12 e ad Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (C.F.: 05678721001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (cap 00187) via Calabria 46, iscritto a ruolo con il numero 1429/2024 R.G., la Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l. (P.I.: 03116070644) con sede in Bagnoli Irpino (AV) piazza L. Di Capua n. 35, ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio – Roma il provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste di diniego all'accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l." (SLA0000028) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, comunicato in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 6 dicembre 2023 prot. MASAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0673121 del 06/12/2023, la Nota Invitalia prot. interno MASAF n. 0601330 del 30/10/2023 con cui l'Agenzia ha trasmesso al Ministero, ai sensi dell'art. 9 c. 2 dell'Avviso 21.9.2022, la Relazione Istruttoria relativa all'istanza n. SLA0000028 presentata dalla società Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l., la Comunicazione di Invitalia, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, di motivi ostativi allegata a messaggio pec del 14 settembre 2023 prot. n. 0261023 del 14/09/2023, nonché di ogni altro atto prodromico e presupposto, connesso o consequenziale, conosciuto e non. Ha chiesto l'annullamento di detti atti, previa sospensione dell'efficacia, nonché l'accertamento del diritto all'ammissione alle agevolazioni *de quibus*.

Sulla premessa: - di aver presentato in data 27 ottobre 2022 (prot. n. SLA0000028) domanda di ammissione alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, nell'ambito della misura M2C1 Investimento 2.1 del PNRR; - di essersi utilmente collocata al n. 19 con punteggio 90 nella graduatoria approvata con decreto direttoriale del 21.12.2022; - di aver ricevuto, nella fase istruttoria, in data 14.9.2023 da Invitalia comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - di aver inviato, in allegato a messaggio pec del 22.9.2023, Osservazioni suffragate da relazioni tecniche asseverate; - di aver avuto notificato in data 6.12.2023 provvedimento di diniego fondato sull'asserita permanenza di motivi ostativi; la società ricorrente ha affidato le censure del diniego a due motivi le cui

rubriche e relative sintesi appresso si riportano:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 3 L. n. 241/1990 DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 7 C. 2 E 3 D.M. 13/6/2022 e dell'art. 8 C. 1, 2 e 3 Avviso Pubblico del 22.9.2022 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Con il primo motivo la società ricorrente censura la violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 in quanto nel provvedimento impugnato, non ritenendo l'amministrazione superate le criticità di cui ai motivi ostantivi comunicati al proponente ex art. 10 bis L. n. 241/1990, non si indicano esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il diniego. La ricorrente censura anche la violazione della *lex specialis* a fronte dell'illegittima commistione tra prima e seconda fase di valutazione, articolazione così prevista dall'art. 7 del citato DM del 13/6/2022 e dall'art. 8 del successivo Avviso Pubblico del 22/9/2022 innanzi richiamati. Il diniego viene fondato anche sulla impossibilità di valutare la capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. b) punto iv dell'Avviso Pubblico del 22.9.2022, norma che disciplina la prima fase di valutazione superata dalla società ricorrente con il punteggio di 90. Sul punto la motivazione è illogica e contraddittoria.

Ma non è tutto; nella seconda valutazione Invitalia è ritornata anche sul rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. del 13.6.2022 nonché dell'Allegato B all'Avviso 21.09.2022, (punto 4. dei motivi ostantivi del 14.9.2023), valutazione già superata per come risulta tra l'altro espressamente del decreto direttoriale del 21.12.2022 di approvazione della graduatoria dove si afferma all'art. 2. che *"I progetti di cui all'Allegato 1 sono stati oggetto di verifica, in fase istruttoria, da parte del Soggetto gestore, circa il rispetto delle condizionalità previste dal PNRR, tra cui DNSH e Tagging."* E i progetti di cui all'Allegato 1 sono quelli della graduatoria in cui la società è utilmente collocata.

Emerge da quanto innanzi evidenziato non solo la violazione di legge ma anche il vizio di eccesso di potere in termini di travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. n. 241/1990 - DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 7 C. 4 D.M. 13/6/2022 e dell'art. 8 C. 4, 5 e 6 Avviso Pubblico del 22.9.2022 - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA

Con il secondo motivo la società ricorrente censura sempre la violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 in quanto dalla relazione istruttoria fatta propria dal Ministero risultano superate solo parzialmente le criticità di cui ai punti 1 lett. a (spese per macchinari, impianti e attrezzature) e lett. b) (programmi informatici e brevetti) con una motivazione non suffragata da considerazioni tecniche ma fondata su approssimative ed illogiche deduzioni.

A fronte di una dettagliata relazione tecnica, che mette in evidenza gli aspetti tecnici della logistica in materia latterio-casearia, si arriva ad escludere le spese per i macchinari relativi al trattamento del latte (quali per esempio la pastorizzazione e la concentrazione) perché erroneamente ritenute attività di produzione.

Sono state operate anche riduzioni sulle spese relative all'impianto C.I.P. per il lavaggio e sanificazione di tutti i macchinari, ritenendo che l'impianto di sanificazione riguarda anche le linee erroneamente ritenute produttive quali pastorizzazione, concentrazione e centrifugazione.

Certo è che sono stati illegittimamente e impropriamente esclusi macchinari per € 1.306.797,68, circostanza che ha comportato, secondo Invitalia, l'inammissibilità del progetto ai sensi dell'art.12 c.2 D.M. 13/6/2022 *“in quanto caratterizzato da spese ammissibile di importo complessivo inferiore a €/000 5.000”*.

Da questa arbitraria esclusione si è fatta anche derivare la riduzione a € 20.154,18 delle spese per programmi informatici e brevetti ritenendo che *“l'importo totale del software di gestione debba essere decurtato della quota parte inerente alle fasi interconnesse agli impianti di lavorazione, confezionamento quali “pastorizzazione, concentrazione ...”*.

La motivazione rispetto a queste esclusioni è carente, illogica oltre che non suffragata da competenze tecniche.

Lo stesso è a dirsi per le arbitrarie decurtazioni a cascata relative alle opere murarie, all'impianto fotovoltaico e ai servizi di consulenza.

Ma vi è di più; sul punto si è fatto rilevare che a norma dell'art. 7 c. 4 lett. d) del D.M. 13/6/2022, l'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni.

Nel caso di specie, invece, la valutazione sui singoli beni ha fuorviato i verificatori che hanno ritenuto di ridurre arbitrariamente le spese e di non ammettere il progetto

per spese ammissibili inferiori al limite minimo.

Anche riguardo questa valutazione è evidente l'eccesso di potere in termini di travisamento dei fatti e irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Quanto alle criticità ritenute non superate, di cui al punto 3. dei motivi ostativi, relative alla valutazione della cantierabilità del progetto, è stata rimarcata la violazione della disposizione di cui all'art. 7 c. 4 lett. c) secondo cui la valutazione di cantierabilità va fatta *“sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti”*.

Sul punto la motivazione si fonda su considerazioni generiche non pertinenti e che non valgono a fondare la valutazione negativa.

Il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni della *lex specialis*, in una all'eccesso di potere in termini anche di arbitrarietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa, rendono il provvedimento di diniego e tutti gli altri atti impugnati palesemente illegittimi e come tali da annullare.

Si è concluso per l'accoglimento del ricorso.

Estremi Ordinanza Cautelare:

Ordinanza n. 785/2024 R. Provv. Caut., resa dal TAR Lazio – Roma, Sezione V all'esito della Camera di Consiglio del 21.2.2024, pubblicata in data 23.2.2024, nell'ambito del giudizio n. 1429/2024 R.G. che qui di seguito si riporta:

“Pubblicato il 23/02/2024

N. 00785/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01429/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2024, proposto da Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;

nei confronti

Silos di Foggia S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di comunicazione e determinazione dell'esito negativo delle verifiche svolte e del diniego all'accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l.” (SLA0000028) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Avviso del 21 settembre 2022, comunicato in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 6 dicembre 2023 prot. MASAF - PQAI 02 - Prot. Uscita N.0673121 del 06/12/2023; - - della Nota Invitalia prot. interno MASAF n. 0601330 del 30/10/2023 con cui l'Agenzia ha trasmesso al Ministero, ai sensi dell'art. 9 c. 2 dell'Avviso 21.9.2022, la Relazione Istruttoria relativa all'istanza n. SLA0000028 presentata dalla società Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l.; - della Comunicazione di Invitalia, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, di motivi ostativi allegata a messaggio pec del 14 settembre 2023 prot. n. 0261023 del 14/09/2023;
- nonché di ogni altro atto prodromico e presupposto, connesso o consequenziale, conosciuto e non;

e per l'accertamento

- del diritto della società ricorrente alla riammissione alle agevolazioni de quibus;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO

- che impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso, le dedotte censure appaiono meritevoli di approfondimento in sede di trattazione in pubblica udienza;

- che, pertanto, la chiesta misura cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di trattazione ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm. la quale, tenuto conto del carico dei ruoli della Sezione, viene individuata nell'udienza pubblica del 5 giugno 2024;

- che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO, altresì, di autorizzare fin d'ora l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso;

- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste entro il termine perentorio dell' 8 marzo 2024 di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al decreto direttoriale del 21.12.2022; c) indicazione dello stato attuale del giudizio e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere

depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

- il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella *home page* istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'ente, fino alla definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

- a) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. e fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2024;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini riportati in motivazione;
- c) spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO”

- **Stato attuale del giudizio:**

Il giudizio recante numero di ruolo **1429/2024 R.G.** verrà trattato nel merito all'udienza pubblica del 5 giugno 2024 in quanto il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. e ha fissato per la trattazione del merito del ricorso **l'udienza pubblica del 5 giugno 2024.**

- **Sito web Giustizia amministrativa**

Per individuare ogni altra indicazione utile relativa al giudizio si indica il sito web della Giustizia amministrativa: **www.giustizia-amministrativa.it** su cui, accedendo alla sezione TAR, selezionando TAR Lazio Roma e ricerca ricorsi, indicando anno (2024) e numero di ruolo (1429), si avranno tutte le informazioni utili relative al

giudizio.

Si allegano: - **Ordinanza cautelare** del T.A.R. Lazio Roma, Sez. V del 23.2.2024 n. 785/2024 resa nel giudizio n. 1429/2024 R.G.; - **Decreto direttoriale MIPAAF del 21.12.2022** prot. n. 0656013 *con Allegato 1 - Graduatoria finale e Allegato 2 – Domande non ammesse a finanziamento*; - **Elenco di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria** di cui al decreto direttoriale del 21.12.2022, controinteressati - **Ricorso** notificato.

In ottemperanza alla predetta Ordinanza n. 785/2024 si procede alla notifica per pubblici proclami, così come disposto dal T.A.R. Lazio – Roma, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i controinteressati.

Con osservanza

Bagnoli Irpino, 28/2/2024

Avv. Rosa Tartaglia